

# **Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)**

## **Modifica del 31 ottobre 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

### **I**

L'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>1</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se le frequenze sono utilizzate per fornire servizi di telecomunicazione in concessione, sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'ordinanza del 31 ottobre 2001<sup>2</sup> sui servizi di telecomunicazione.

*Art. 20*            **Contenuto**

La concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione conforme alle prescrizioni in vigore per gli scopi definiti nella concessione e alle condizioni fissate in quest'ultima, segnatamente nella descrizione tecnica della rete.

### **II**

La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2001.

31 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3011

<sup>1</sup> RS 784.102.1  
<sup>2</sup> RS 784.101.1